

Comune San Bonifacio

Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine
Agricola (DGR 7 agosto 2006, n. 2495)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE IN GENERE E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE M.T.D. E PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' URBANISTICA

ALLEGATO: TAV. 1 e 2 - TERRITORIO COMUNALE (SCALA 1:10.000)

Tav 1 - Aree agricole

Tav 2 - Corsi d'Acqua
- Area di cava
- Aree di Vincolo - Risorse idropotabili

Data, 22-07-2015
Versione V 3.1

Sommario

ART. 1. – PREMESSE	3
ART. 2. – FINALITA'	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE	3
ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITA' URBANISTICA.....	4
ART. 6 - CONTROLLO DELLE EMISSIONI.....	5
ART. 7 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE	7
7.1 Modalità generali.....	7
7.2. Modalità specifiche.....	8
7.3 Preclusione allo spandimento.....	9
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE	9
ART. 9 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE NELLE ZONE, NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DESIGNATO VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	9
ART. 10 – ACCUMULO TEMPORANEO	11
ART. 11 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO.....	12
ART. 12 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA RELATIVA ALL'USO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI	13
ART. 13 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE	13
ART. 14 - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INSETTI INFESTANTI.....	14
ART. 15 – DIFFUSIONE.....	15
ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI.....	15
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE	16
ALLEGATO 1 - modulo di segnalazione spandimento fertilizzanti previsto dall'art. 11	17
ALLEGATO 2 - Le opere a verde per l'inserimento ambientale	18
Siepe perimetrale composta.....	19

ART. 1. – PREMESSE

Il presente Regolamento sostituisce ed aggiorna il regolamento già approvato dal consiglio comunale con delibera n. 36 del 29-10-2012.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale e del Comune vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti norme:

- Regione Veneto - Dgr n. 859 del 15/05/2012 ;
- Regione Veneto - Dgr n. 2495 del 07/08/2006 ;
- Regione Veneto - Dgr n. 2439 del 07/08/2007 ;
- Decreto 7 aprile 2006 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Codice di Buona Pratica Agricola, in attuazione della Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

ART. 2. – FINALITA'

Garantire la presenza e sviluppo della attività zootecnica in coerenza con la programmazione urbanistica e le relative distanze minime reciproche.

Garantire la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di una migliore produttività del suolo, nel rispetto e la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni.

Garantire il rispetto delle peculiarità ambientali e sociali indirizzando l'attenzione alla incentivazione delle migliori tecniche disponibili e alle buone pratiche gestionali ai fini di minimizzare il disagio della comunità.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima. (Tavola 1, scala 1:10.000).

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia (Tavola 1, scala 1:10.000) relativa alla determinazione della SAU definita in ambito comunale secondo le disposizioni di cui all'*Atto di Indirizzo (Allegato A alla DGR n.3650 del 25/11/2008)*.

ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITA' URBANISTICA

Al fine di un coordinamento con la programmazione urbanistica e il costante aggiornamento dei vincoli reciproci derivanti dalla applicazione della DGR 856/2012 e sue successive modifiche e/o integrazioni, ossia le distanze minime reciproche, in caso di pratiche di nuova edificazione, ampliamenti, adeguamenti alla normativa sul benessere animale, anche senza aumento del numero di capi, nonché di allevamenti che prevedano nuovi capi allevati, trasformazione e/o cambio di attività, deve essere depositata in comune e all'ULSS una relazione tecnica contenente la verifica di conformità urbanistica dell'intervento, ossia una chiara illustrazione delle distanze calcolate nonché una valutazione di compatibilità ambientale al fine di garantire l'invarianza o il miglioramento delle condizioni di sostenibilità ambientale. In particolare la relazione dovrà contenere una analisi comparativa relativamente ai seguenti aspetti:

- dimensione dell'insediamento zootecnico in funzione del numero di capi potenziali;
- tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia;
- sistema di isolamento e copertura;
- sistema di ventilazione;
- sistema stoccaggio e relativo calcolo per il corretto dimensionamento di vasche o concimaie e relativi sistemi di copertura;
- modalità di trattamento e smaltimento delle deiezioni;
- descrizione dettagliata delle misure preventive, delle migliori tecniche disponibili (MTD), per la prevenzione e la riduzione dell'impatto generato dalle attività di allevamento, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE, sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE;
- forme di mitigazione ambientale e paesaggistiche attuate o di previsione se necessarie (nello specifico le fasce vegetali multi filari dovranno essere realizzate utilizzando principalmente le alberate autoctone di prima e seconda grandezza, volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio) – Vedi allegato 2;
- sistemazione delle aree pertinenziali agli allevamenti dovranno essere in terreno naturale oppure, qualora necessario e fatti salvi gli adeguamenti igienico-sanitari, saranno ammesse solo pavimentazioni permeabili (ghiaia, prato ecc.); le pavimentazioni a permeabilità ridotta o impermeabili sono ammesse solo per i percorsi carrabili e/o pedonali.

Annualmente l'amministrazione comunale provvede, nell'ambito del Piano di monitoraggio della VAS, in attuazione dell'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE, all'aggiornamento della banca dati relativa agli allevamenti intensivi e alla verifica del vincolo da essi generato mediante richiesta dei dati aggiornati al CREV e all'ULSS competente.

ART. 6 - CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Il controllo degli odori è quello di tipo preventivo, attraverso l'utilizzo di soluzioni strutturali e gestionali tali da limitare, per quanto più possibile la loro formazione: infatti, le tecniche di abbattimento "a valle", quali i sistemi di trattamento dell'aria estratta dai ricoveri con biofiltri, sono di difficile applicabilità sotto il profilo tecnico, in quanto comportano complessità realizzative e gestionali, ma ancora di più sotto quello economico¹.

Interventi gestionali

Gli interventi gestionali principali per contenere l'impatto olfattivo sono:

- ❖ Rispetto del numero dei capi allevabili secondo il limite della capacità massima dell'allevamento dichiarato dalla ditta, assicurando in ogni momento il rispetto delle norme vigenti sul benessere animale;
- ❖ Programmazione degli accasamenti degli animali prevedendo, possibilmente, che durante i mesi estivi siano presenti animali nel primo periodo del ciclo produttivo;

Altri interventi possibili per contenere l'impatto olfattivo sono:

- ❖ Il mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia, associato a sistemi di rimozione rapida delle deiezioni e a un'efficace ventilazione. Al termine di ciascun ciclo dovranno essere pulite accuratamente i vari locali degli edifici, le attrezzature e gli utensili che sono stati a contatto con gli animali; dovranno essere eseguite inoltre ispezioni e pulizie dei sistemi di ventilazione al termine di ogni ciclo e comunque almeno ogni 4 mesi;
- ❖ Utilizzo di lettiera, ove il sistema di produzione lo consenta, di truciolo o paglia. Per prevenire le emissioni di ammoniaca è importante mantenere la lettiera quanto più asciutta possibile tramite buone pratiche gestionali per quanto riguarda l'entità della ventilazione e facendo ricorso ad abbeveratoi che evitino la dispersione di acqua sulla lettiera (a goccia con sistemi antispreco) ;
- ❖ Dovrà essere eseguita la pulizia periodica di tutti i pozzetti esterni di raccolta delle acque meteoriche, nonché dei fossati perimetrali la proprietà;
- ❖ Attuare un programma di lotta integrata contro la proliferazione delle mosche, da attuare internamente agli edifici e nelle aree esterne, che dovrà essere comprovato attraverso la tenuta giornaliera di:
 - a. un registro dei prodotti utilizzati;
 - b. un registro dettagliato degli interventi.
- ❖ Le carcasse degli animali non potranno essere accatastate all'esterno dei capannoni e, se necessario per le operazioni di smaltimento e carico, dovranno rimanervi il minor tempo possibile e con una adeguata copertura protettiva.

¹ I parametri che maggiormente possono influenzare la produzione di odori sgradevoli nei locali di allevamento sono riconducibili al sistema di stabulazione (presenza o assenza di lettiera), al tipo di pavimentazione, alla modalità e frequenza di allontanamento delle deiezioni, al livello di sporizia delle superfici, alla densità degli animali presenti, alle condizioni termigrometriche. A tal proposito si richiama quanto previsto dalle MTD (migliori tecniche disponibili), in particolare un adeguato livello di coibentazione dell'edificio e del pavimento, buona gestione dei sistemi di ventilazione (se necessario in combinazione con sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso), infine l'utilizzo di abbeveratoi anti-spreco.

Gestione degli stoccaggi

- ❖ stoccare materie prime, rifiuti ed effluenti di allevamento esclusivamente negli spazi appositi;
- ❖ l'accumulo su platee deve essere coperto e chiuso con teli;
- ❖ assicurare che all'esterno dei capannoni non siano stoccati materiali/effluenti di allevamento/rifiuti che possano essere dilavati dalle acque meteoriche e possano produrre odori;

Gestione degli effluenti

- ❖ effettuare la gestione degli effluenti mettendo in atto e rispettando le MTD, il Codice di buona pratica agricola e la normativa vigente relativa all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- ❖ gestire gli effluenti in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione relativa alla direttiva nitrati e dal regolamento comunale vigente;
- ❖ aggiornare la Comunicazione Nitrati, se necessario, almeno trenta giorni prima della gestione/cessione degli effluenti;
- ❖ conservare presso l'impianto la documentazione comprovante la regolarità delle cessioni a terzi gli effluenti zootecnici ed effettuare la registrazione dell'avvenuta cessione nel software nitrati entro i termini fissati dalla Regione Veneto;
- ❖ non effettuare l'operazione di carico degli effluenti in caso di pioggia;
- ❖ le operazioni di svuotamento degli edifici dalla pollina dovranno svolgersi sotto l'inderogabile osservanza delle seguenti condizioni:
 1. la movimentazione delle "lettiere" dai locali di stabulazione deve avvenire, con i seguenti orari:
 - periodo estivo: dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19;
 - periodo invernale: dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 18;
 2. Non sono consentite movimentazioni nei giorni festivi. Sarebbe opportuno evitare tali operazioni nelle ore di maggior presenza delle persone nelle proprie abitazioni.
 3. negli altri periodi dell'anno, per eventi eccezionali, è ammesso lo svuotamento solo se preventivamente concordato con il Comune, in deroga alle presenti prescrizioni;
 4. ogni attività dovrà essere preventivamente comunicata al Comune con almeno 24 h di preavviso; il competente ufficio comunale avrà la facoltà di assistere e verificare lo svolgersi delle attività;
 5. dovrà essere osservata una scrupolosa pulizia delle aree di lavoro e dei mezzi di carico e/o trasporto;
 6. dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria ad evitare l'esposizione della pollina all'ambiente esterno;
- ❖ non è consentito l'accumulo delle lettiere sul terreno nudo;
- ❖ la distribuzione dei reflui zootecnici sul suolo ad uso agricolo deve avvenire negli

orari indicati al successivo art.7; i reflui devono essere interrati contestualmente al loro spandimento sul terreno.

ART. 7 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

7.1 Modalità generali

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Coloro che intendono utilizzare agronomicamente gli effluenti zootecnici devono presentare alla amministrazione comunale copia della comunicazione di spandimento e, ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica, alla Provincia di Verona entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di utilizzazione. La comunicazione ha validità 5 anni con l'obbligo, comunque, di segnalare eventuali modificazioni che dovessero sopraggiungere.

Inoltre dovranno essere rispettati gli elementi territoriali di cui alla tavola 2

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

1. delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo; del tipo di effluente;
2. delle colture praticate e loro fase vegetativa.
 - a. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Dell'obiettivo di contenere la formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
4. Dell'obiettivo di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione: fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre il rischio di ruscellamento, la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
5. L'interramento può avvenire:
 - a. con l'uso di interratori, costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;
 - b. senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente

(liquido o palabile) entro le sei ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie;

6. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
7. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.
8. La massima efficienza agronomica nell' utilizzazione degli elementi nutritivi;
9. L'uniformità di applicazione degli effluenti;
10. La prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

7.2. Modalità specifiche

Considerato che il territorio comunale si presenta totalmente designato come vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate di cui al punto 7.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, nelle sole zone vulnerabili, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

1. l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
2. la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19-04-1999);
3. lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
4. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi. Ossia l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
5. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7.3 Preclusione allo spandimento

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo del divieto temporale di utilizzo dei materiali palabili e non palabili (All. A D.G.R. 1150 del 26 luglio 2011)

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$	15 dicembre – 15 gennaio

* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

** solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni) delle seguenti quantità massime:

- 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento e di acque reflue**;
- dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 9 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE NELLE ZONE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DESIGNATO VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Così come riportato all'art. 22 del DGR n. 2495/2006, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato

- ❖ sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- ❖ nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- ❖ nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree,

qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

- ❖ nelle zone di tutela assoluta così come previsto dall'art. 94 comma 3° del D.Lgs n. 152/2006 concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee al consumo umano";
- ❖ entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- ❖ entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
- ❖ sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
- ❖ su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.
- ❖ per una fascia di rispetto di almeno:
 - 100 metri dal limite delle zone territoriali omogenee di tipo "A" – "B" – "C" – "D" indicate nel P.R.G e già urbanizzate;
 - 20 metri dalle case sparse (esterne alle z.t.o. indicate al punto precedente);
 - 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.
- ❖ È inoltre vietato lo spandimento:
 - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - su colture foraggere nelle due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
- ❖ Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate.

- ❖ Il Comune è inoltre tenuto a riportare su carta tecnica regionale o su mappa catastale le fasce di rispetto individuate, conformemente al criterio di identificazione cartografica delle aree soggette al vincolo. Inoltre:
 - fornire alla Regione del Veneto gli elementi informativi individuati alla precedente lettera su cartaceo e su supporto informatico, affinché i relativi dati possano essere utilizzati dalla Regione per implementare il database utilizzato per la gestione della normativa in materia di nitrati e ai fini di monitoraggio ambientale;
 - dare pubblicità ed adeguata informazione dei vincoli, introdotti con la presente deroga, a tutti i soggetti interessati.
- ❖ È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedano ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo, per la difesa dei corpi idrici e per evitare attacchi massivi di insetti molesti e dannosi.
- ❖ Per ciò che concerne il trasporto e la distribuzione delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni previste per il liquame di cui all'art. 12.

ART. 10 – ACCUMULO TEMPORANEO

Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495.

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- ❖ 5 metri dalle scoline;
- ❖ 20 m dalle abitazioni sparse;
- ❖ 100 m dal limite dei centri abitati;
- ❖ 25 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- ❖ 20 m dai corpi idrici.

L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- ❖ il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- ❖ l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- ❖ la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

- ❖ Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
- ❖ E' ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e dei compost esausti da fungicoltura (SMC), con accumuli di dimensione non superiore a 6 m³ di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m², limitatamente alle seguenti situazioni:
 - piccoli allevamenti di tipo familiare, come definiti all'art. 2 lett. q) della DGR 2495/062;
 - utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.
- ❖ L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria.

ART. 11 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti relativamente a punti di captazione idropotabili esistenti, corsi d'acqua vincolati (ex 431/85) e non, aree boscate di cui alla LR 52/78 e discariche (tavola 2).

Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione; sono individuate le aree di rispetto dai punti di captazione o di derivazione delle stesse per un'estensione di 200 metri, come segue:

Pozzi Mantovane

Foglio 11 – mappali n. 654, 655, 121, 175, 176, 174, 178, 179, 180, 62, 658, 493, 12, 682, 516, 518, 542, 544, 580, 563, 564, 545, 667, 36, 251, 563, 674, 676, 678, 148, 149, 140, 605, 583, 582, 637, 642, 513, 640, 639, 641, 521, 531, 514, 134, 135, 8/a, 670, 153, 154, 155, 43, 161, 578, 491, 119, 170, 79, 186, 187, 168, 189, 280, 281, 282, 169, 171, 199, 661, 660, 196, 197, 88, 198, 116, 615, 167, 188, 11, 277, 278.

² Insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t. di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini ecc.), con un massimo di 5 t. di peso vivo complessivo.

ART. 12 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA RELATIVA ALL'USO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI

1. Chiunque intende utilizzare effluenti zootecnici e/o acque reflue a scopo agronomico, è tenuto a presentare la comunicazione di spandimento e, ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica, alla Provincia in cui ha sede l'allevamento, come disposto dall'art. 18 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2495/06.
2. Le operazioni di movimentazione, spandimento od accumulo temporaneo dei prodotti e materiali organici, devono essere comunicate dal coltivatore dei terreni interessati anche agli uffici preposti del Comune, per fax o posta elettronica o consegna diretta, con un anticipo di almeno 48 ore, utilizzando il modulo riportato in allegato al presente regolamento.
3. La disposizione del precedente comma si applica, oltre che ai fattori agronomici previsti dall'art. 1, a tutti i fertilizzanti organici e organo-minerali disciplinati dal D.lgs. n. 75/2010, fatta eccezione per solo l'ammendante ottenuto dal compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
4. La stessa regola vale, inoltre, per l'accumulo e lo spandimento di sottoprodotti e di rifiuti, per i quali l'autorità competente³ abbia autorizzato l'utilizzo in agricoltura, o ne sia comunque ammesso l'uso agricolo dalle norme vigenti. A titolo esemplificativo, essi possono essere costituiti da:
 - fanghi di depurazione, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, individuati all'allegato A della DGR n. 2241 del 09.08.2005;
 - reflui oleari di cui alla DGR n. 2214 del 08.08.2008;
 - sottoprodotti di vinificazione delle uve di cui alla DGR n. 1348 del 03.08.2011.

ART. 13 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Il percorso dei mezzi di trasporto dei fertilizzanti organici naturali dovrà avvenire senza perdita alcuna sulle sedi stradali, né causare odori o esalazioni eccessivi dovuti alla cattiva manutenzione e/o pulizia del mezzo di trasporto ed avendo cura di evitare, nel limite del possibile, il transito lungo le strade dei centri edificati o abitati. All'uscita dai fondi dovrà essere curata la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale; nel caso comunque dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere, immediatamente e senza ritardo, alla pulizia totale in tutta

³ La competenza in merito è attualmente attribuita alla Provincia ai sensi dell'art. 6 , 1°comma lettera e), della legge regionale n. 3/2000.

la larghezza del percorso stradale effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare adeguata e idonea segnaletica stradale, atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso si verificano danni a cose e/o persone conseguenti ad un inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento, e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto responsabile per eventuali cause promosse civilmente, fatte in ogni caso salve le sanzioni di rilevanza penale. Nei casi in cui si renda necessario l'intervento del Comune per le operazioni di pulizia, il trasportatore dovrà provvedere al risarcimento dei costi sostenuti.

Il trasporto dei reflui zootecnici palabili (letame e pollina) nell'attraversamento dei centri abitati dovrà essere effettuato nel rispetto dei periodi e orari sotto indicati:

- ❖ *dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8,00 e non prima delle ore 18,00;*
- ❖ *dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10,00 e non prima delle ore 16,00;*

L'utilizzo ed il trasporto dei liquami zootecnici, all'interno del territorio comunale, sono vietati tra le 22.00 e le 06.00; le attività di distribuzione e trasporto dei liquami zootecnici sono comunque vietate la domenica, in tutti i giorni festivi e il sabato a partire dalle ore 14.00.

Il trasporto e l'utilizzo di detti reflui sia vietato nelle giornate nei periodi di svolgimento di sagre, fiere e di manifestazioni a carattere pubblico, limitatamente alle rispettive località interessate.

ART. 14 - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INSETTI INFESTANTI

1. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interrimento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm. Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiera e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc..) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annidamento e proliferazione delle mosche. La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi⁴ e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno. Tra queste ricordiamo le tecniche che fanno uso di trappole di tipo meccanico (ad acqua, colla, etc.) o chimico dotate di esca attrattiva, l'utilizzo di

⁴ L'utilizzo diffuso di insetticidi negli ambienti di lavoro (sulle pareti, pavimenti, all'interno dei locali) non sempre riesce a risolvere le infestazioni; inoltre esso determina un consumo elevato di prodotti ad elevata tossicità e conseguente inquinamento. Diverse sono le forme di lotta che possono essere considerate più ecocompatibili rispetto alla diffusione nei locali, attraverso atomizzazione, di insetticidi ad elevata tossicità e persistenza.

parassiti o parassitoidi dell'animale infestante, o infine l'utilizzo di insetticidi meno tossici e persistenti nell'ambiente.

- *Lotta biologica*

In alcuni casi è possibile utilizzare virus, batteri, funghi o altri insetti che predino o parassitino l'animale infestante. Nel caso della mosca pungente (*Stomoxys Calcitrans*) numerose applicazioni hanno dimostrato ottimi risultati con un imenottero pteromalide, un parassitoide delle larve che, diffuso nelle zone di deposizione delle mosche (letamaia, vitellaia, ricoveri con lettiera permanente), ha dimostrato di poter ridurre a dimensioni accettabili la popolazione di mosche.

- *Piretro e altri insetticidi a bassa tossicità*

Si tratta di insetticidi a minore tossicità per i mammiferi e persistenza, che agiscono per contatto e sono utilizzati per nebulizzazione per colpire gli adulti in volo o anche in trappole con esca. Insieme ad altri insetticidi permessi nel regolamento europeo per l'agricoltura e la zootecnia biologica (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) sono da considerarsi a basso impatto ambientale.

2. L'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalciata e il materiale ottenuto dovrà essere asportato. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

ART. 15 – DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le seguenti sanzioni, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale. VIOLAZIONE	SANZIONE
Spargimento e trasporto nel mancato rispetto dell'art. 6, 7, 9 del presente Regolamento.	Min. € 250 Max. € 500
Mancata tenuta del Programma aziendale di spargimento sul mezzo durante le operazioni di trasporto e/o spargimento.	Min. € 100 Max. € 250

Violazione dell'art. 10 in merito allo stoccaggio interno all'azienda ed ai cumuli temporanei esterni.	Min. €. 250 Max. €. 500
Spargimento in violazione della fascia di rispetto prevista dall'art. 11.	Min. €. 250 Max. €. 500
Imbrattamento del manto stradale durante il trasporto, ai sensi dell'art. 13.	Min. €. 250 Max. €. 500
Mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 (misure contro la proliferazione degli insetti infestanti).	Min. €. 250 Max. €. 500

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti, alla stazione delle Polizia municipale, alla stazione dei Carabinieri, all'USLL competente, alla Amministrazione Provinciale di Verona e alla Confederazione Italiana Agricoltori e altre associazioni di categoria.

Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

ALLEGATO1 - modulo di segnalazione spandimento fertilizzanti previsto dall'art. 11

Spett.le
COMUNE DI SAN BONIFACIO
Piazza della Costituzione, 4
37047 San Bonifacio (VR)
Ufficio Ecologia
e-mail: acurti@comune.sanbonifacio.vr.it
fax: 045-6132707
Comando di Polizia Locale
e-mail: polizialocale@comune.sanbonifacio.vr.it
fax: 045-6105752

OGGETTO: **SEGNALAZIONE PREVENTIVA SPANDIMENTO AGRONOMICICO DI FERTILIZZANTI ORGANICI**
(art. 11 del Regolamento)

Il sottoscritto..... Cod.Fisc.
in qualità di titolare / rappresentante legale dell'azienda agricola
.....Partita IVA.....
con sede a..... in via
al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza, con la presente
DA' AVVISO DI AVER PROGRAMMATO
a partire dalla data del..... e fino al.....
l'effettuazione di operazioni di spandimento di⁵.....
proveniente da⁶.....
.....
sui terreni agricoli siti nella località.....

San Bonifacio, li.....

Il Coltivatore

.....

⁵ Indicare il tipo di fertilizzante (es. letame, pollina, liquame zootecnico, compost ecc.)

⁶ indicare il nominativo e la sede del produttore del materiale (azienda o allevamento)

ALLEGATO 2 - Le opere a verde per l'inserimento ambientale

La proposizione di opere a verde è stata indirizzata, in particolare, nel limitare l'impatto visivo delle strutture rispetto gli aggregati insediativi vicini e alla mascheratura di queste in riferimento alla viabilità circostante. Inoltre si è voluto fornire una migliore protezione in relazione alla possibilità di diffusione di inquinanti in atmosfera, a protezione soprattutto degli insediamenti residenziali più vicini al centro zootecnico.

In funzione di tali obiettivi sono state progettate diverse strutture vegetali di seguito descritte.

Siepe perimetrale composta

E' la struttura vegetale principale prevista per migliorare l'inserimento paesaggistico e ambientale dell'insediamento. Si tratta di una siepe strutturata su 2 livelli, che racchiude tutta l'area occupata dai capannoni.

Il primo livello è costituito da un filare di specie arboree alternate di carpino bianco, gelso bianco e salice bianco (*Carpinus betulus L.*, *Morus alba L.*, *Salix alba L.*), che rappresentano specie autoctone, che si sviluppano principalmente in altezza (anche se diverse tra loro) ed evidenziano ottime qualità di frangivento, grazie ad una adeguata compattezza della chioma. Il carpino bianco (*Carpinus betulus*) ad esempio è una pianta in altezza di circa 10 - 15 metri e presenta, come albero da siepe, due caratteristiche che lo rendono particolarmente prezioso: è una pianta a foglia caduca, ma le foglie permangono per lungo tempo sulla chioma nel periodo invernale; i rami riescono ad intrecciarsi con quelli delle piante vicine senza piegarsi alla ricerca della luce, mantenendo quindi il corretto portamento della pianta. Sul piano inferiore è infine previsto un filare di specie arbustive comprese tra il corniolo, la sanguinella, il ligustro comune, il biancospino, il sambuco nero e la lantana. Il *Viburnum lantana L.* ad esempio è un cespuglio molto ramificato e si sviluppa fino ad un'altezza di circa 4-5 metri.

La struttura vegetale descritta, oltre a svolgere un'efficace azione frangivento, produce inoltre un effetto di mascheramento, soprattutto nella zona più bassa, dove aumenta la massa vegetale e la presenza degli arbusti assicura la mitigazione visiva anche nel periodo invernale.

Anche questa struttura ha lo scopo di fornire un migliore livello di protezione, sia per quanto concerne la possibile diffusione di sostanze inquinanti, sia in relazione all'impatto visivo nei confronti delle edificazioni vicine e della viabilità di scorrimento.

Di seguito schema di impianto.

